

CAMERA DEI DEPUTATI N. 180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARACU, MANINETTI, MARRAS, BLASI, PERLINI, BURANI PRO-
CACCINI, ORICCHIO, EMERENZIO BARBIERI, ROSSO, LO-
SURDO, COLLAVINI, GIULIO CONTI, DI TEODORO, DI VIRGILIO,
CAMINITI, SANTORI, ROTUNDO, COLUCCI, TARDITI, BENE-
DETTI VALENTINI, LUIGI PEPE, LAVAGNINI, PEZZELLA, PAO-
LONE, FRAGALÀ, STRADELLA, CARDIELLO, STRANO**

Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In Italia lo sport svolge un ruolo primario nella crescita socio-culturale ed economica del Paese, se si considera che più del 60 per cento della popolazione attiva lo pratica attraverso le circa 120 mila infrastrutture esistenti e che il valore globale del settore è stimabile in circa 50 mila miliardi di lire.

Per assicurare allo sport l'autonomia anche sul piano economico-finanziario, sin dall'immediato dopoguerra, lo Stato ha riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) — ente esponenziale dello sport italiano — l'esercizio di concorsi pronostici che hanno assicurato, altresì, all'erario entrate in misura crescente.

Lo sport ha risposto, in tutti questi anni, mietendo allori nelle manifestazioni sportive olimpiche mondiali ed internazionali e realizzando risultati, quindi, di assoluta eccellenza.

Gli atleti italiani si sono confrontati con tutte le nazioni del mondo occupando con continuità posizioni di elevato prestigio internazionale in tutte le massime discipline sportive e ciò grazie al loro impareggiabile spirito di sacrificio ed alla eccezionale bravura tecnico-atletica e grazie al quotidiano impegno e dedizione di una moltitudine di volontari che hanno profuso e continuano a approfondire le proprie energie per assicurare allo sport i necessari presidi tecnici ed organizzativi.

Un esame della legislazione che dal 1948 ad oggi disciplina i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI pone in evidenza, tra l'altro, che la quota di spettanza di tale ente ha subito ripetute decurtazioni passando dal 26,50 per cento del 1965 all'attuale 23 per cento. Ciò nonostante, l'organizzazione sportiva ha provveduto sempre, con i mezzi finanziari assicurati dai concorsi pronostici, a rispondere alle esigenze organizzative dello sport italiano con puntualità, fino a quando lo Stato non ha introdotto nel nostro sistema nuovi giochi e nuove scommesse estranei alle competizioni sportive che hanno svolto e svolgono un ruolo di forte concorrenza con i concorsi del CONI, risultando una causa determinante del progressivo ridimensionamento dei flussi finanziari per il CONI e, quindi, arrecando pregiudizi allo sport nazionale.

I seguenti dati in miliardi di lire, riguardanti gli importi delle quote del CONI nel triennio 1997-1999 (per l'anno 2000 il consuntivo non è ancora definitivo ma conferma ed accentua l'andamento negativo degli anni precedenti) distinti per i

vari concorsi e scommesse stanno a testimoniare il fenomeno indicato:

	1997	1998	1999
TOTOCALCIO	553,2	466,5	306,6
TOTOGOL	432,3	358,4	211,2
TOTOSEI	-	13,9	23,6
SCOMMESSE SPORTIVE ...	-	9,3	47
TOTALE	985,5	848,1	588,4

Sono evidenti, quindi, la necessità e l'urgenza di un intervento che possa ripristinare quelle disponibilità indispensabili affinché lo sport continui la sua funzione vitale per il Paese.

La presente proposta di legge, pertanto, persegue la finalità di assicurare flussi finanziari costanti al CONI rapportati alla misura delle entrate del 1997 attraverso la sostituzione dell'imposta proporzionale con una imposizione progressiva a scaglioni: si parte dallo scaglione di base imponibile da lire 2.000 miliardi a lire 2.200 miliardi fino a quello da lire 3.700 miliardi a lire 4.500 miliardi. Oltre i 4.501 miliardi di lire per il CONI non è prevista alcuna partecipazione al gettito dei concorsi pronostici: all'erario, infatti, è destinato il 52 per cento della base imponibile mentre restano inalterate le quote spettanti al montepremi (38 per cento), alla gestione (7 per cento) e all'Istituto per il credito sportivo (3 per cento). Tale soluzione, inoltre, potrebbe rappresentare un « volano » per lo Stato qualora gli importi stessi dovessero incrementarsi.

È, pertanto, auspicabile che alla presente proposta di legge, indispensabile alla sopravvivenza del mondo dello sport, sia data una particolare attenzione e che la stessa possa essere approvata in tempi rapidi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle misure indicate dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, quella del 3 per cento, riservata all'Istituto per il credito sportivo, nonché la quota del 7 per cento da accantonare da parte del CONI per le spese di gestione dei concorsi pronostici.

3. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al netto dell'imposta unica, degli importi dovuti al fondo premi, all'Istituto per il credito sportivo ed alle spese di gestione dei concorsi pronostici di cui al comma 2.

TABELLA A
(v. articolo 1, comma 1)

Scaglioni di base imponibile (in miliardi di lire)	Aliquota
da 0 a 2.000	2 per cento
da 2.001 a 2.220	8 per cento
da 2.201 a 2.400	10 per cento
da 2.401 a 2.600	12 per cento
da 2.601 a 2.800	15 per cento
da 2.801 a 3.000	20 per cento
da 3.001 a 3.500	23 per cento
da 3.501 a 3.700	25 per cento
da 3.701 a 4.500	27 per cento
oltre 4.501	52 per cento

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003420